

Intesa siglata il 28 luglio 2009 fra la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna e la Direzione generale dell'area Cultura, formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna per l'attuazione dell'obbligo di istruzione in Emilia-Romagna nell'a.s. 2009-2010.

Vista la L.R. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";

Visto l'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 per "la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale" e successivi Accordi attuativi a livello nazionale e regionale;

Visto in particolare l'Accordo siglato il 19 febbraio 2004 fra l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna e la Direzione generale dell'area Cultura, formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna, per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, rivolta agli allievi che abbiano concluso il primo ciclo di studi;

Visto il D.Lvo 15 aprile 2005 n. 76, concernente norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;


Visto l'art. 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che introduce l'innalzamento dell'obbligo di istruzione per almeno 10 anni a partire dall'a.s. 2007-2008, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età;

Visto il Decreto 22 agosto 2007 n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione", di cui alla richiamata legge 296/ 2006;

Visto il Decreto interministeriale 29 novembre 2007 "Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1 comma 624 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto in particolare l'art. 5 del predetto decreto, che prevede, per gli anni scolastici 2007-08 e 2008-09 la realizzazione di percorsi e progetti sperimentali per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e favorire il successo formativo, con contributi aggiuntivi messi a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione;

Visti gli interventi realizzati in attuazione del citato art. 5, a seguito del Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell'Istruzione, siglato il 24 gennaio 2008, della deliberazione della Giunta Regionale n. 630 del 05/05/2008, che approva il relativo progetto antidispersione, e dell'Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e l'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, sottoscritta il





13/06/2008, al fine di definire le modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione;

Vista la Legge 6 agosto 2008, n. 133 che, all'art. 64, dispone che l'obbligo di istruzione, una volta conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo, si assolve anche nell'istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III del Decreto legislativo 226/05, e nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;

Vista l'Intesa siglata il 24 giugno 2008 fra la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna e la Direzione generale dell'area Cultura, formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione dell'obbligo di istruzione in Emilia-Romagna nell'a.s. 2008/09;

Considerata l'opportunità di predisporre una Intesa al fine di favorire l'assolvimento generalizzato dell'obbligo di istruzione attraverso l'inclusione di tutti i ragazzi interessati nel sistema formativo regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, e di contrastare al tempo stesso la dispersione scolastica e formativa, soprattutto nella fascia di età 14-16 anni;

le parti convengono quanto segue

1. In attuazione del Decreto 22 agosto 2007 n.139 richiamato in premessa, coloro che hanno acquisito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno scolastico 2008/2009 sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi scolastici o, in alternativa, nei percorsi integrati sperimentali attivati in Emilia-Romagna dall'a.s. 2003/04.
2. In tale quadro, valutano opportuno individuare modalità atte a salvaguardare la possibilità di acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale per i ragazzi chiamati ad assolvere l'obbligo di istruzione, al fine di assicurare a tutti un'opzione formativa che consenta di non disperdere le potenzialità.
3. A questo scopo, al termine degli esami conclusivi della scuola secondaria di primo grado dell'a.s. 2008-09, i Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di primo grado devono provvedere a comunicare alle Province i nominativi degli studenti licenziati, per consentirne il riscontro con gli elenchi degli iscritti nei successivi percorsi formativi.
4. A loro volta, i Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado sono chiamati ad un'attenta azione di monitoraggio, in stretto raccordo con gli Uffici Scolastici Provinciali e con le Province competenti per territorio, finalizzata ad accertare le situazioni degli studenti iscritti e non frequentanti nelle prime settimane dell'anno scolastico 2009-2010 e ad approfondire le ragioni delle singole situazioni.
5. Qualora le difficoltà al proseguimento del percorso di studi risultassero insuperabili, occorrerà realizzare azioni di riorientamento, anche prospettando agli studenti ed alle



loro famiglie la possibilità di altre opzioni formative, ivi compreso (limitatamente agli studenti che abbiano compiuto 15 anni) l'accesso a corsi di formazione professionale, realizzati esclusivamente da enti di formazione accreditati dalla Regione nell'ambito dell'obbligo di istruzione, accertando entro il mese di novembre 2009 la successiva regolarizzazione dell'iscrizione.

6. In mancanza di tale iscrizione, al fine di esperire tutte le possibilità per assicurare il successo formativo, i nominativi degli studenti andranno segnalati ai Centri per l'impiego, agli Osservatori Provinciali od agli altri eventuali organismi previsti da accordi territoriali.
7. Al fine di corrispondere alla citata finalità dell'inclusione sociale e formativa per tutti i giovani, le indicazioni contenute nella presente Intesa valgono anche per i ragazzi che non frequentino percorsi di istruzione, in possesso del titolo conclusivo del primo settore formativo acquisito prima dell'a.s. 2008-09, che abbiano compiuto il 15° anno di età, siano entro il 18° anno di età e non abbiano conseguito un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado od una qualifica professionale di durata almeno triennale.
8. Allo scopo di non determinare condizioni di disagio e rischio di dispersione formativa, i ragazzi che abbiano compiuto il 16° anno di età, siano entro il 18° anno di età e non abbiano conseguito il titolo conclusivo del primo settore formativo, potranno accedere ai corsi di formazione professionale, realizzati da enti di formazione accreditati dalla Regione nell'ambito dell'obbligo di istruzione, purchè vi sia contestuale iscrizione ad un Centro per l'Istruzione degli Adulti per il prioritario conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo.
9. Le indicazioni contenute nella presente Intesa valgono anche per i ragazzi stranieri, compresi coloro ai cui titoli di studio non sia possibile applicare i riconoscimenti previsti dalla legge.

Intesa siglata il 28 luglio 2009

Il Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

dott. Marcello Limina

Il Direttore Generale
Area cultura, formazione, lavoro della
Regione Emilia-Romagna

dott.ssa Cristina Balboni